

Spett.le **DIRITTI ARTISTI IPAA s.r.l.**
(di seguito, la "Mandataria")

Roma,

Il/La sottoscritto/a:

Nome			
Cognome			
Pseudonimo/Nome d'arte			
<input type="checkbox"/> Settore Audiovisivo <input type="checkbox"/> Settore Musica <input type="checkbox"/> Autoproduttore di fonogrammi* <i>(*compilare mandato specifico)</i>	Gruppo musicale (se componente del medesimo)		
Luogo nascita:		Data nascita:	
Cittadinanza			
Codice Fiscale			
Documento di riconoscimento: <input type="checkbox"/> Carta d'Identità <input type="checkbox"/> Passaporto Altri documenti non sono validi	Documento n. Rilasciato da in data		
Indirizzo di residenza:			
CAP:		Città:	
Domicilio fiscale: (se diverso dalla residenza)			
CAP:		Città:	
Telefono:		E-mail:	
Codice IBAN per compensi:			

(di seguito, il "Mandante")

conferisce alla Mandataria il mandato di gestire i propri diritti alle seguenti condizioni:

PREMESSO CHE:

A. il Mandante è un artista interprete e/o un artista esecutore e autoproduttore che ha reso (o renderà in futuro) proprie prestazioni artistiche per la realizzazione di opere musicale e/o audiovisive;

B. la Mandataria DIRITTI ARTISTI IPAA, C.F. e P.Iva 12687311006, sito web www.ipaa.eu è una società che ha per oggetto la gestione, in Italia e all'estero, di alcuni diritti di utilizzazione economica spettanti agli artisti interpreti ed esecutori e autoproduttori relativamente ai Fonogrammi e/o Audiovisivi da loro interpretati e pertanto si è dotata di un'organizzazione di mezzi e persone in vista dello svolgimento di tale attività per una pluralità di soggetti, anche al fine di contenerne i costi;

C. il Mandante intende conferire alla Mandataria DIRITTI ARTISTI IPAA un mandato -senza rappresentanza - per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 alle condizioni e nei limiti di cui in appresso;

tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale di questo mandato, si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 – DEFINIZIONI, INTERPRETAZIONE

I seguenti termini avranno il significato indicato a fianco di ognuno di essi.

"Diritti Gestiti" indica i diritti, elencati all'art. 3.1, affidati dal Mandante in gestione alla Mandataria DIRITTI ARTISTI IPAA con questo mandato.

"Fonogramma" indica la prima fissazione originale di una composizione o di un'opera musicale o di una sequenza di suoni e/o voci provenienti da una interpretazione o esecuzione di altri suoni o di rappresentazioni di suoni.

"Audiovisivo" Indica la prima fissazione di un'opera filmica o audiovisiva che incorpora immagine e recitazioni, eseguite in qualunque modo, che vengono trasferite in un supporto che ne permetta la percezione, la riproduzione o la comunicazione al pubblico, attraverso l'utilizzo di congegni predisposti per queste finalità.

"L.D.A." indica la legge 22 aprile 1941, n. 633 e sue successive integrazioni e modificazioni.

Diritti Artisti IPAA s.r.l.

Sede legale: Via Messina, 19 - 3° piano – 00198 Roma – C.F./P.IVA 12687311006 – Numero REA 1393308
Tel. +39 335.6053993 – web www.ipaadirittitartisti.it - email info@ipaadirittitartisti.it

Mandato ARTISTA

“Playback” indica un supporto fuori commercio incorporante un Fonogramma (ovvero parti di esso) appositamente realizzato al fine di essere utilizzato per la migliore esibizione di un artista, in sostituzione, in tutto o in parte, dell'interpretazione dell'artista stesso e/o dell'accompagnamento musicale.

“Regolamenti” indica il regolamento di ripartizione ed il regolamento di conferimento ed esecuzione del mandato adottati ai sensi dell'art. 2.3 dello Statuto e pubblicati sul sito web della Mandataria nonché tutte le successive modificazioni ed integrazioni degli stessi come previsto dall'art. 5.

“Repertorio”

a) Musicale: indica l'insieme dei Supporti Fonografici, dei Playback e dei Video Musicali portanti i Fonogrammi che contengono le fissazioni delle interpretazioni artistiche rese dal Mandante.

b) Audiovisivo: Indica qualsivoglia supporto, oggi conosciuto (ad es. CD, DVD, pellicola, ecc.) o inventato in futuro, ivi compresi i files digitali, contenente uno o più materiali audiovisivi, realizzato, pubblicato, distribuito e/o messo a disposizione del pubblico dal relativo produttore.

“Video Musicale” indica la fissazione originale di un'opera cinematografica, audiovisiva o di una sequenza di immagini in movimento sincronizzata con uno o più Fonogrammi (quali, ad esempio, i Videoclip) considerata nella sua specifica individualità, e pertanto tutelata separatamente ed autonomamente rispetto ai Fonogrammi in essa contenuti.

“Statuto” indica lo Statuto della Mandataria

“Territorio” indica il territorio del mondo intero.

ART. 2 – OGGETTO

Con riferimento ai Diritti Gestiti, al Repertorio e nell'ambito del Territorio, il Mandante conferisce alla Mandataria DIRITTI ARTISTI IPAA mandato senza poteri di rappresentanza ed in via non esclusiva per lo svolgimento delle seguenti attività:

Musica

(a) negoziare e stipulare contratti con gli utilizzatori dei Fonogrammi, dei Playback e dei Video Musicali ovvero con le imprese, società ed enti in genere preposti, tanto in forma individuale quanto in forma collettiva, alla riscossione dei compensi relativi a tali utilizzazioni;

(b) riscuotere i compensi spettanti al Mandante in relazione all'utilizzo dei Fonogrammi, dei Playback e dei Video Musicali;

Audiovisivo:

(aa) negoziare e stipulare contratti con gli utilizzatori delle opere cinematografiche ed audiovisive e assimilate ovvero con le imprese, società ed enti in genere preposti, tanto in forma individuale quanto in forma collettiva, alla riscossione dei compensi relativi a tali utilizzazioni;

(bb) riscuotere i compensi spettanti al Mandante in relazione all'utilizzo delle opere cinematografiche ed audiovisive e assimilate.

(c) ripartire, in conformità a quanto previsto dal regolamento di ripartizione, i compensi come sopra riscossi tra il Mandante ed ogni altro eventuale avente diritto, ivi incluso ogni altro artista interprete ed artista esecutore, italiano o straniero, ancorché non mandante della Mandataria;

(d) assumere tutte le iniziative, anche in sede giudiziale, necessarie od opportune per la tutela, anche preventiva, dei

Diritti Gestiti e del Repertorio, nonché più in generale per la repressione di ogni forma di illecita utilizzazione del Repertorio;

(e) realizzare e svolgere - anche stipulando contratti con terzi - tutti i servizi di carattere amministrativo e tecnico necessari, strumentali od utili per lo svolgimento di questo mandato.

ART. 3 – DIRITTI GESTITI

Questo mandato è conferito per i seguenti Diritti Gestiti:

Musicale

(a) ai sensi degli artt. 73 e 73-bis L.D.A.: il diritto al compenso per l'utilizzazione del Repertorio, con o senza scopo di lucro, ai fini della comunicazione al pubblico a mezzo: della diffusione radiofonica e/o televisiva, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo effettuata; della diffusione nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi, ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione;

(b) ai sensi dell'art. 71-septies L.D.A.: il diritto al compenso per la riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro dei Fonogrammi e dei Video Musicali;

(c) ai sensi dell'art. 180-bis L.D.A.: il diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo del Repertorio;

(d) i diritti di utilizzazione economica dei Video Musicali;

(e) i diritti di utilizzazione economica dei Playback;

Audiovisivo

(aa) ai sensi dell'art. 84 L.D.A.: il diritto al compenso per l'utilizzazione del Repertorio, con o senza scopo di lucro, ai fini della comunicazione al pubblico a mezzo: della diffusione cinematografica, televisiva e della commercializzazione in DVD in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo effettuata; della diffusione nelle pubbliche manifestazioni di intrattenimento, nei pubblici esercizi, ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione;

(bb) ai sensi dell'art. 71-octies L.D.A.: il diritto al compenso per la riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro dei Audiovisivi;

(cc) ai sensi dell'art. 180-bis L.D.A.: il diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo del Repertorio;

(f) ai sensi dell'art. 80, lettera d), L.D.A.: il diritto di autorizzare la messa a disposizione del pubblico del Repertorio, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modalità;

(g) ogni altro analogo diritto spettante al Mandante relativamente al Repertorio in base alle norme di legge (attuali o future) del Paese di provenienza o in base a convenzioni internazionali.

ART. 4 – LIMITAZIONI DEL MANDATO

4.1.- Il Mandante ha facoltà di modificare questo mandato in qualsiasi momento con riguardo ai Diritti Gestiti e/o al Repertorio e/o al Territorio.

4.2.- Le modifiche di cui all'art. 4.1 dovranno essere comunicate dal Mandante alla Mandataria a mezzo di lettera raccomandata ovvero utilizzando gli specifici moduli di variazione in formato elettronico all'uopo predisposti dalla Mandataria e disponibili nella sezione del sito web della Mandataria riservata ai mandanti (con accesso tramite user ID e password).

4.3.- Le anzidette modifiche, purché pervenute alla Mandataria entro il 30 settembre di ciascun anno solare, avranno effetto a partire dal 1° gennaio immediatamente successivo.

Mandato ARTISTA

ART. 5 – REGOLAMENTI, MODIFICHE, RECESSO DEL MANDANTE

5.1.- Il Mandante prende atto ed accetta che (i) la Mandataria eseguirà questo mandato nel rispetto delle disposizioni contenute nei Regolamenti e che (ii) le attività oggetto di questo mandato potranno essere svolte dalla Mandataria, oltre che per conto del Mandante, anche, contemporaneamente, per conto di ogni altro artista interprete ed artista esecutore, italiano o straniero, nonché dei loro eventuali aventi causa, ancorché in assenza di accordi simili a questo mandato.

5.2.- I Regolamenti saranno modificati in via automatica per adeguamento alle modifiche decise come previsto dallo Statuto, a partire dalla data indicata nella relativa decisione di approvazione senza diritto del Mandante ad eccepire alcunché al riguardo, fermo il suo diritto di recesso di cui all'art. 5.3.

5.3.- In caso di modifiche ai Regolamenti, il Mandante potrà recedere da questo mandato con effetto dal 1° gennaio immediatamente successivo, dandone comunicazione alla Mandataria con lettera raccomandata.

ART. 6 – DIRITTI ED OBBLIGHI DEL MANDANTE

6.1.- Il Mandante ha diritto di ricevere dalla Mandataria:

(a) il rendiconto trimestrale dei compensi relativi ai Diritti Gestiti incassati dalla Mandataria nel trimestre solare di riferimento e di spettanza del Mandante ai sensi dei Regolamenti;

(b) il pagamento dei compensi di cui alla precedente lettera (a);

(c) le informazioni essenziali relative ai contratti conclusi con i terzi in esecuzione di questo mandato richieste dal Mandante, nei limiti della riservatezza delle informazioni commerciali contenute in tali contratti.

6.2.- Il Mandante si obbliga a:

(a) fornire con tempestività e regolarità alla Mandataria ogni informazione in suo possesso relativa al Repertorio riutilizzato;

(b) pagare alla Mandataria il corrispettivo di cui all'art. 9;

(c) non cedere a terzi i crediti maturati in esecuzione di questo mandato, senza il consenso scritto della Mandataria.

ART. 7 – DURATA

Questo mandato decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre del terzo anno successivo all'anno di sottoscrizione e si rinnoverà automaticamente, ogni volta per la durata di 3 (tre) anni, salvo disdetta che ciascuna parte potrà comunicare all'altra, a mezzo di lettera raccomandata, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi.

ART. 8 - EFFETTI DELL'ESTINZIONE DEL MANDATO SUI CONTRATTI DI CUI ALL'ART. 2.1.(a) e 2.1 (aa)

I contratti di cui all'art. 2.1.(a) e 2.1 (aa) conclusi dalla Mandataria con terzi in vigore alla data di cessazione del presente mandato cesseranno di avere efficacia nei confronti del Mandante nel momento in cui l'estinzione del mandato avrà effetto. I compensi maturati in favore del Mandante durante il periodo di efficacia di questo mandato, ma incassati dalla Mandataria successivamente alla sua cessazione saranno ripartiti in conformità a quanto previsto da questo mandato e dai Regolamenti, fermo l'obbligo del Mandante di riconoscere alla Mandataria il corrispettivo di cui all'art. 9 anche su tali compensi.

ART. 9 – CORRISPETTIVO

9.1.- A titolo di corrispettivo per le prestazioni rese dalla Mandataria, il Mandante si obbliga a corrispondere alla Mandataria un importo pari al 13% (tredici per cento) dei compensi incassati dalla Mandataria e di spettanza del

Mandante ai sensi dei Regolamenti, da maggiorarsi di IVA, se applicabile.

9.2.- Il corrispettivo di cui a questo art. 9 dovrà essere pagato dal Mandante alla Mandataria su base trimestrale solare, a fronte di presentazione da parte della Mandataria del rendiconto dei compensi relativi ai Diritti Gestiti spettanti al Mandante incassati dalla Mandataria in ciascun trimestre solare e di idoneo documento contabile, come meglio previsto nei Regolamenti.

9.3.- La Mandataria è autorizzata a compensare, sino alla concorrenza, il proprio credito di cui a questo art. 9 con i crediti del Mandante di cui all'art. 6.1 (b).

ART. 10 – LEGGE APPLICABILE, MODIFICHE

10.1.- Questo mandato è regolato dalla legge italiana.

10.2.- Qualsiasi modifica o integrazione di questo mandato dovrà essere fatta per iscritto.

ART. 11 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie derivanti da questo mandato, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno risolte da un collegio arbitrale di tre arbitri, designati uno dal Mandante, uno dalla Mandataria ed il terzo, con funzione di presidente, dagli arbitri così nominati o, in mancanza di accordo entro 15 (quindici) giorni dalla nomina del secondo arbitro, dal Presidente del Tribunale di Roma che procederà anche alla nomina dell'arbitro eventualmente non designato da una delle Parti, in conformità alle disposizioni del codice di procedura civile. Gli arbitri dovranno pronunciare il lodo entro 120 (centoventi) giorni dalla data di costituzione del collegio. Gli arbitri procederanno in via rituale, secondo equità e la sede dell'arbitrato sarà a Roma.

ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Mandante dichiara di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai soggetti interessati di dati personali dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dei diritti esercitabili ai sensi del medesimo decreto legislativo (in particolare, l'art. 7). La relativa informativa al Mandante ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 è disponibile sul sito web della Mandataria. Il Mandante autorizza sin d'ora la Mandataria al trattamento dei suddetti dati per le finalità informative, amministrative e comunque necessarie per l'esecuzione di questo mandato, ivi compresa la comunicazione di dati a terzi.

Il Mandante-Artista

Prima firma _____

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Mandante dichiara di approvare specificamente i seguenti artt.: 2 (oggetto), 3 (Diritti Gestiti), 5 (Regolamenti), 7 (durata – tacito rinnovo), 9 (corrispettivo) e 11 (clausola compromissoria).

Il Mandante-Artista

Seconda firma _____

N.B. ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ (Carta d'identità/Passaporto)

AUTOCERTIFICAZIONE DEL MANDATO

Compilare il seguente modulo

Luogo _____, data _____

Il sottoscritto _____

nato/a a _____ il _____

residente in _____

Codice Fiscale: _____

con riferimento all'attività di negoziazione, amministrazione, raccolta e distribuzione dell'equo compenso, dell'equa remunerazione, della copia privata e di ogni altro compenso dovuto per diritto connesso al diritto d'autore a seguito dell'utilizzazione dell'opera audiovisiva e musicale nel territorio italiano, **dichiara di non aver conferito mandato ad altra Società di collecting italiana o estera o di aver comunicato recesso.**

Firma dell'Artista

.....

Spazio riservato alla segreteria

Prot. n..... del / / 20.....